

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 16 aprile 2009

Circolare n. 72/2009

**AI SIGG.RI PRESIDENTI
CONFSERVIZI MARCHE E PUGLIA
- A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

A) NUOVO SCHEMA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI.

B) SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO DEL T.U. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

C) INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA – DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI, SEZ. LOMBARDIA, 24 FEBBRAIO 2009, N. 40

* * * * *

A) NUOVO SCHEMA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Dopo un lungo periodo di impasse, è ripreso *l'iter* di approvazione del Regolamento generale in materia di contratti pubblici, *ex art.* 5 d.lgs. 163/06 e s.m.i..

Lo schema di Regolamento, già approvato dal Consiglio dei Ministri nel dicembre 2007 (cfr. ns. circ. 09/08), è stato rivisitato alla luce delle osservazioni formulate in merito dalla Corte dei conti e, dopo l'esame da parte dei Ministeri competenti e dalla Conferenza per le Autonomie Locali, è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio di rito.

Intenzione del Governo è quella di licenziare il provvedimento entro la prossima estate, per rendere applicabile il nuovo Regolamento entro fine 2009 (l'art. 253 del d.lgs. 163/06 prevede, come noto, che il regolamento entra in vigore decorsi 180 gg. dalla sua pubblicazione nella G.U.R.I.).

B) SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO DEL T.U. IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 27 marzo u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo correttivo del T.U. (d.lgs. 81/08) in tema di sicurezza.

Il provvedimento correttivo è ora al vaglio delle parti sociali e dovrà tornare al Consiglio dei Ministri prima del varo definitivo e della relativa pubblicazione nella G.U.R.I..

Tra le novità più significative si segnalano, in particolare:

- l'esonero dall'esigenza del piano di coordinamento e sicurezza per i cantieri al di sotto della soglia presunta di 200 uomini/giorno, oppure ove siano previsti rischi particolari;
- la riduzione delle sanzioni a carico delle imprese, a partire da quelle relative al documento di valutazione del rischio;
- nell'ipotesi di esonero dalla redazione del PSC, l'eliminazione dell'obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione, mentre il fascicolo di cantiere va redatto dal coordinatore in fase di esecuzione;
- le inadempienze gravi da parte dei datori di lavori sono punite con l'arresto da tre a sei mesi e un'ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 € (oggi, da 3.000,00 a 12.000,00 €);
- la riduzione delle sanzioni per le inadempienze minori, con l'arresto da due a quattro mesi e l'ammenda da 1.000,00 a 4.800,00 €;
- il progettista deve prevedere, in accordo con il coordinatore per la progettazione, la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori, stimando la loro durata e l'articolazione delle varie fasi;
- in relazione al DUVRI, viene chiarito che per stabilire la "data certa" è sufficiente all'uopo la presa visione del Responsabile del servizio di prevenzione e del R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- le nuove imprese sono tenute ad effettuare la valutazione rischi, elaborando il documento entro 90 gg. dall'inizio attività.

C) INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA – DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI, SEZ. LOMBARDIA, 24 FEBBRAIO 2009, N. 40.

Prosegue il contrasto insorto da alcuni mesi tra i tecnici dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, da un lato, ed il Governo, dall'altro, causa il taglio del 75% agli incentivi per i progettisti interni alle PP.AA., previsto dalla manovra economica dell'estate 2008.

In tale contesto, si inserisce anche la diversa indicazione fornita dalla Corte dei Conti, rispetto alla Ragioneria dello Stato, in merito alla corretta decorrenza della riduzione dell'incentivo.

Come è noto, dal 22 agosto 2008, data di entrata in vigore della legge 133 (di conversione del d.l. 112), proseguendo nell'azione di contenimento della spesa pubblica, il Governo ha previsto ulteriori misure di riduzione, tra le quali, le disposizioni contenute all'art. 61. Il comma 8 del suddetto articolo recita infatti che: "A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato".

Il Legislatore è, così, di fatto, intervenuto riducendo l'incentivo del 2% (previsto ex art. 18 legge 109/94 e s.m.i. – trasfuso poi nell'art. 92, comma 5, del d.lgs. 163/06), da corrispondere alle figure tecniche che concorrono alla realizzazione delle OO.PP. e, in particolare, al Responsabile Unico del Procedimento; ai Progettisti per la redazione del preliminare, definitivo, esecutivo; al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; al Direttore dei lavori; al Collaudatore; ai Collaboratori dell'Ufficio.

Con d.l. 162/08, convertito in legge 201/08 (cfr. Circ. n. 61/09), il Parlamento ha dapprima disposto l'abrogazione del suddetto comma 8, con contestuale ripristino dell'incentivo nella misura del 2%, disponendo altresì che l'incentivo corrisposto al singolo dipendente dal dirigente preposto alla struttura competente non può superare il rispettivo trattamento economico annuo lordo e, successivamente, ha riproposto il taglio all'incentivo medesimo con il d.l. 185/08, convertito in legge n. 2/09 (cfr. Circ. n. 64/09).

Attualmente, quindi, il limite dello 0,50% dell'incentivo è pienamente efficace, anche se in sede di approvazione di alcuni disegni di legge al Senato sono in discussione emendamenti che mirano ad elevare ancora una volta al 2% l'incentivo, alla luce del parere relativo al "Patto di stabilità interno".

Altro profilo di particolare interesse è rappresentato, come precisato, dalla questione della retroattività della disposizione che ha introdotto la detta riduzione.

La Corte dei Conti - sezione Lombardia – è intervenuta sulla problematica con un parere richiesto da un Comune e, in siffatto contesto, ha affermato che la riduzione del 75% non può essere retroattiva e non si applica quindi a tutte le attività svolte precedentemente al primo gennaio 2009, anche se pagate dopo la fatidica data.

Esattamente il contrario di quanto ha sostenuto, invece, la Ragioneria dello Stato. Nella circolare n. 36, emessa il 23 dicembre 2008, l'ente di controllo che sovrintende alla spesa pubblica ha fornito infatti un'interpretazione estensiva del comma 8 dell'art. 61, sostenendo in particolare che: *"La riduzione del compenso incentivante, operante a partire dal 1° gennaio 2009, si ritiene debba trovare applicazione a tutti i compensi comunque erogati a decorrere dalla predetta data e non solo ai lavori avviati dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina. Di conseguenza, la riduzione va applicata con riferimento a tutta l'attività progettuale non ancora remunerata a tale data".*

In pratica, tutto ciò che viene fatturato nel 2009, anche se si riferisce a progettazioni e assistenza svolte nel 2008 cade sotto la mannaia del taglio che ha ridotto la misura dell'incentivo dal 2 allo 0,5% dell'importo dell'opera.

Secondo la Corte dei Conti questa interpretazione non può essere condivisa, per vari motivi.

Con la delibera n. 40/09 l'Organismo di controllo ha chiarito che il principio di irretroattività costituisce regola generale dell'ordinamento giuridico, fatta salva espressa previsione di legge derogatoria, e non può essere introdotta in sede di esercizio del potere regolamentare, che è fonte normativa gerarchicamente subordinata.

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Secondo, inoltre, un orientamento giurisprudenziale consolidato vanno, comunque, preservati:

- a) le posizioni soggettive dei terzi;
- b) la preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l'emanazione dell'atto fin dalla data alla quale si vogliono far risalire gli effetti;
- c) i fatti già avvenuti in epoca anteriore (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 30 marzo 1998, n. 502).

Ne consegue che, in assenza di disposizioni a carattere retroattivo, un'interpretazione nel senso prospettato dalla Ragioneria dello Stato inciderebbe su un diritto soggettivo del dipendente, che ha maturato, legittimamente, il diritto al pagamento dei corrispettivi previsti dalla norma, al momento in cui le prestazioni sono state svolte.

Dunque, i compensi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vanno assoggettati alla previgente disciplina.

In buona sostanza, la riduzione va considerata come un'economia di spesa che deve scattare fin dall'inizio nel quadro economico dell'opera. In ogni caso, il versamento alle Casse dello Stato non può giammai riferirsi agli enti territoriali, che iscriverebbero sul proprio bilancio le somme così risparmiate.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

